

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 30 maggio
2008 — Milan Kyrian/Celní úřad Tábor**

(Causa C-233/08)

(2008/C 209/38)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: Milan Kyrian

Convenuto: Celní úřad Tábor

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 12, n. 3, della direttiva del Consiglio 15 gennaio 1976, 76/308/CEE⁽¹⁾, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure, debba essere interpretato nel senso che, laddove dinanzi ad un giudice dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita siano contestati provvedimenti per il recupero di un credito, tale giudice è competente, in conformità delle disposizioni normative di tale Stato membro, ad esaminare se il titolo esecutivo sia eseguibile e se esso sia stato regolarmente notificato al debitore.
- 2) Se dai principi generali del diritto comunitario, e in particolare dai principi di un processo equo, di buona amministrazione e dello Stato di diritto, derivi che la notifica del titolo esecutivo al debitore in una lingua diversa da quella a lui comprensibile, che non è neppure una lingua ufficiale dello Stato nel quale è effettuata la notifica al debitore, generi un vizio che rende possibile il diniego dell'esecuzione in base al detto titolo esecutivo.

⁽¹⁾ GU L 73, pag. 18.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour
de cassation (Francia) il 3 giugno 2008 — Google France e
Google Inc./Louis Vuitton Malletier**

(Causa C-236/08)

(2008/C 209/39)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation (sezione commerciale, finanziaria ed economica)

Parti

Ricorrenti: Google France e Google Inc.

Resistente: Louis Vuitton Malletier

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli artt. 5, n. 1, lett. a) e b) della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1998, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa⁽¹⁾, e 9, n. 1, lett. a) e b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario⁽²⁾, debbano essere interpretati nel senso che il prestatore del servizio di posizionamento a pagamento che mette a disposizione degli inserzionisti parole chiave che riproducono o imitano marchi registrati, e organizza, in forza del contratto di posizionamento, la creazione e la visualizzazione privilegiata, partendo da tali parole chiave, di collegamenti pubblicitari a siti sui quali sono offerti prodotti contraffatti faccia un uso di tali marchi che il loro titolare ha il diritto di vietare.
- 2) Se, nel caso in cui i marchi siano marchi notori, il titolare possa opporsi ad un tale uso, in forza dell'art. 5, n. 2, della direttiva, e dell'art. 9, n. 1, lett. c), del regolamento.
- 3) Nel caso in cui un tale uso non costituisca un uso che può essere vietato dal titolare del marchio in applicazione della direttiva e del regolamento, se il prestatore del servizio di posizionamento a pagamento possa essere considerato fornitore di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione delle informazioni fornite da un destinatario del servizio, ai sensi dell'art. 14 della direttiva 8 giugno 2000, 2000/31/CE⁽³⁾, di guisa che non è possibile ravvisare una sua responsabilità prima che egli sia stato informato dal titolare del marchio dell'uso illecito del segno da parte dell'inserzionista.

⁽¹⁾ GU 1989, L 40, pag. 1.

⁽²⁾ GU 1994, L 11, pag. 1.

⁽³⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1).